

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 5117}

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 27 settembre 1990 (Stampato n. 2250)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

MICOLINI, MARGHERITI, MORA

Ordinamento della professione di enologo

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 3 ottobre 1990*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Titolo di enologo).

1. Il titolo di enologo spetta a coloro che, in possesso di diploma conseguito presso gli Istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale) abbiano frequentato e superato, secondo la normativa vigente, un corso biennale presso una Scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica, istituita da università statale o legalmente riconosciuta.

2. Coloro che, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, ab-

biano conseguito il diploma presso un Istituto tecnico agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale) oppure il diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze chimiche o in scienze delle preparazioni alimentari ed esercitato attività professionale continuativa per almeno tre anni nel settore vitivinicolo, possono chiedere l'attribuzione del titolo di enologo. La richiesta deve essere presentata entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Per l'attribuzione del titolo di enologo, di cui al comma 2, è nominata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, una Commissione composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) un rappresentante del Ministero della sanità;

e) un rappresentante dell'organizzazione di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

4. La Commissione, accertato il conseguimento del titolo di studio e valutata l'idoneità del requisito professionale, procede all'attribuzione del titolo di enologo entro il termine fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 2.

(Attività professionale).

1. Formano oggetto della professione di enologo:

a) la direzione e l'amministrazione, nonché la consulenza in aziende vitivini-

cole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati;

b) la direzione e l'amministrazione, nonché la consulenza in aziende vitivinicole, con particolare riferimento alla scelta varietale, all'impianto ed agli aspetti fitosanitari dei vigneti;

c) la direzione e l'espletamento di funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi;

d) l'effettuazione delle analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e la valutazione dei conseguenti risultati;

e) la collaborazione nella progettazione delle aziende di cui alle lettere a) e b) nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli;

f) l'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di *marketing* e di immagine.